

**REGOLAMENTO SOCI COOPERATORI
del CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
società cooperativa**

Sono denominati soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.

ART. 1: (Requisiti fondamentali).

1) Possono essere Soci cooperatori:

- A. le persone fisiche, le società, le persone giuridiche e gli enti che svolgono attività agricole, agroalimentari, attività di conservazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti agricoli, attività di tutela, valorizzazione e manutenzione del territorio.
- B. i proprietari, comproprietari, titolari di diritti reali di godimento, che, pur non esercitando l'impresa, compiano a proprie spese, opere di manutenzione o di miglioria del fondo.

ART. 2:

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

ART. 3:

Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta, completa di "Scheda Azienda Agricola.

ART. 4:

Le persone fisiche dovranno allegare alla domanda di ammissione: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e:

- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A. o, in alternativa, certificato di attribuzione della partita IVA.
- Per le proprietà indivise: delega da parte della maggioranza delle altre quote di comproprietà.
- Autodichiarazione per i NON conduttori.

ART. 5:

Le persone giuridiche e gli altri aspiranti soci non persone fisiche dovranno allegare alla domanda di ammissione:

- Certificato di iscrizione C.C.I.A.A.
- Delibera dell'organo competente e comunque dei soggetti cointeressati con cui si approva la partecipazione al Consorzio Agrario.
- Eventuale nomina del Delegato a partecipare all'Assemblea del Consorzio Agrario sottoscritta dal Rappresentante Legale della società.
- Autodichiarazione per i NON conduttori.

ART. 6:

L'aspirante socio dovrà altresì indicare il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere e versare, del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna, nonché dichiarare l'incondizionata accettazione dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte.

ART. 7:

Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare sull'ammissibilità a socio, terrà conto anche dell'utilizzo delle prestazioni del Consorzio da parte del richiedente, utilizzo che non dovrà essere inferiore al 50% circa del fabbisogno dell'azienda.

La sussistenza di questo requisito potrà essere appurata anche in relazione al fatturato potenziale dell'azienda ricavabile dalla "Scheda azienda agricola" che costituisce parte integrante della domanda di ammissione.

ART. 8:

Nel caso di richiedente che si è accostato da poco tempo alla cooperativa e che ancora non risulta utilizzatore dei servizi del Consorzio, nella previsione dell'art. 7, il Consiglio di Amministrazione potrà sospendere fino ad un massimo di 2 anni il giudizio di ammissibilità, onde consentire al richiedente medesimo di raggiungere i livelli di spesa sopra

quantificati. L'aspirante socio potrà comunque, fin da subito, usufruire delle agevolazioni previste per i Soci.

Il requisito del 50% dovrà comunque essere raggiunto dal richiedente nell'arco massimo di due anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione.

ART. 9:

Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di particolari situazioni, ha comunque la facoltà di deliberare sulla domanda di ammissione a socio in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, tenendo conto anche delle situazioni organizzative locali del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva inoltre di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti dei Soci.

ART. 10:

I soci cooperatori sono obbligati a versare, oltre all'importo delle azioni sottoscritte e della tassa di ammissione l'eventuale sovrapprezzo azioni, il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

ART. 11:

Nel caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni ai sensi dello Statuto Sociale, oppure possono chiedere che uno di essi subentri nella qualità di socio: il designato, se erede di un socio cooperatore, diventa socio a condizione che possegga i requisiti previsti per l'ammissione, e che la sua richiesta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi dal decesso del socio, salvo i casi di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, i cui termini sono rimessi alla valutazione del Consiglio.

ART. 12:

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione (es.: vendita del fondo, cessazione di impresa, ecc.)
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente regolamento, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse del Consorzio.

ART. 13:

Il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio cooperatore:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione (es.: vendita del fondo, cessazione dell'impresa, ecc.);
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la cooperativa o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- e) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, amministri o partecipi ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli del Consorzio;
- f) che non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;
- g) che si renda moroso nei versamenti dell'importo delle azioni o nel pagamento di debiti comunque contratti verso il Consorzio.

Nei casi indicati alle lettere b), c), d), e), f) e g) il socio inadempiente sarà invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione avrà luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 14:

A norma di Statuto, il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, nonché delle eventuali rivalutazioni, dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente pagato, salvo che lo stesso sia stato utilizzato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 59/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure del minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere inviata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli aventi causa dei soci defunti saranno devolute

alla riserva ordinaria.

NORME TRANSITORIE

A) Contestualmente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione effettuerà un aggiornamento anagrafico di tutti coloro che risultano iscritti nel libro Soci alla data del 28 giugno 2000 (data di entrata in vigore del nuovo Statuto sociale), onde accertare la sussistenza dei requisiti richiesti anche per coloro che risultano già soci.

B) Coloro che, risultando già soci alla data del 13 giugno 2000, ed essendo in possesso dei requisiti, provvederanno all'integrazione della quota sociale e non saranno tenuti al versamento della tassa di ammissione né al versamento del sovrapprezzo.

C) Il Consiglio di amministrazione:

1. prenderà atto del recesso e provvederà alla relativa annotazione sul Libro dei Soci di coloro che hanno esplicitamente richiesto di recedere dalla Cooperativa.
2. escluderà coloro che non sono più in possesso dei requisiti fondamentali previsti all'art. 1 del presente Regolamento, anche sulla base dei dati forniti nella scheda di aggiornamento.
3. potrà escludere coloro che non sono più in possesso degli altri requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento salvo, in ogni caso, il disposto del comma 2° del precedente art. 13.

D) I Soci che non avranno dato alcun riscontro alla corrispondenza inviata dal Consorzio e quindi alla richiesta di aggiornamento anagrafico e di versamento dell'integrazione verranno ulteriormente sollecitati agli adempimenti con lettera raccomandata ai sensi dello Statuto Sociale.

E) Se anche questo ulteriore sollecito avrà dato esito negativo (ivi compresa l'ipotesi in cui la corrispondenza inviata torni al mittente, e quindi al Consorzio con l'apposizione da parte delle PPTT delle seguenti indicazioni: "Destinatario sconosciuto e/o trasferito", decorsi 30 giorni, il Consiglio di Amministrazione delibererà l'esclusione da socio.